

In base al punto 1. comma 2 della "Dichiarazione di buona volontà", all' articolo 3. comma 2 della "Carta costituzionale fondamentale sull' autonomia e l' indipendenza della Repubblica di Slovenia", alla "Delibera dell' Assemblea della Repubblica di Slovenia" del 13 XII 1990, all' articolo 15, comma 1 ed all' articolo 64, comma 1 della "Costituzione della Repubblica di Slovenia", all' articolo 11, comma 2 della "Legge sulle Comunità autogestite della Nazionalità" ed all' articolo 33 della "Legge sulle società" l' Assemblea della Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano ha approvato nella sua seduta del 4 XI 1997 il presente

S T A T U T O
DELL' ASSOCIAZIONE
"COMUNITA' DEGLI ITALIANI
GIUSEPPE TARTINI"
DI PIRANO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

articolo 1

La Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano (nel testo: CI) è una associazione autonoma e non a scopo di lucro delle persone fisiche appartenenti alla comunità nazionale italiana residenti nel territorio del Comune di Pirano.

La CI si occupa di attività nel campo della cultura in senso generale, dell' editoria, della ricerca scientifica, dell' educazione ed istruzione, dell' economia e del settore sociale allo scopo di mantenere, promuovere e sviluppare l' identità nazionale italiana e di tutelare tutti gli interessi, individuali e collettivi dei suoi membri.

articolo 2

La CI è persona giuridica di diritto privato.

La denominazione ufficiale della CI è la seguente:

- Associazione "Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini" di Pirano
- Združenje "Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini" Piran

La denominazione abbreviata della CI è la seguente:

- Ass. Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini
- Zdr. Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini

La sede della CI è in via Kajuh 12 a Pirano.

articolo 3

La CI ha il proprio simbolo, la propria effige e il proprio timbro.

Il simbolo della CI è la bandiera tricolore rettangolare dalle proporzioni verticale/orizzontale 1:2 a bande verticali ciascuna per 1/3 della superficie con i colori verde bianco e rosso dall' asta verso il bordo.

L' effige è rappresentata dalla statua del violinista Giuseppe Tartini.

Il timbro è circolare, del diametro di 3,5 cm e reca la scitta bilingue della denominazione ufficiale della società di cui all' articolo 2 del presente Statuto.

articolo 4

La CI può collaborare e associarsi liberamente con altre organizzazioni, associazioni, unioni ed altre forme di attività istituite, sia nazionali che internazionali, degli appartenenti alle Comunità Nazionali, ed in particolare con le Comunità autogestite della nazionalità italiana e con l' Unione Italiana, per attuare le finalità del presente Statuto.

articolo 5

L' operato della CI e dei suoi organi è pubblico.

La pubblicità dell' operato viene garantita

- mediante il diritto dei soci di prendere visione dei verbali degli organi della CI
- mediante il bollettino della CI
- mediante i mass media

Il Presidente è responsabile per la pubblicità dell' operato.

FORME E MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

articolo 6

Le forme di associazione alla CI comprendono i soci effettivi, i soci effettivi e i simpatizzanti.

Sono soci ordinari i residenti nel comune di Pirano, cittadini della Slovenia oppure stranieri, appartenenti alla nazionalità italiana e quelli di madrelingua e cultura italiana che si iscrivono liberamente alla CI.

I soci minorenni sino al compiuto 15. anno di età possono iscriversi se la domanda d' iscrizione viene firmata dal loro legale rappresentante.

Sono simpatizzanti i non residenti nel Comune di Pirano o quei residenti che non sono di nazionalità oppure di madrelingua e cultura italiana, che si riconoscono nell' operato e le finalità della CI e aderiscono liberamente ad essa.

I soci onorari e i simpatizzanti non godono del diritto attivo e passivo di voto.

Coloro i quali desiderano associarsi alla CI presentano domanda d' iscrizione al Consiglio direttivo. Con la domanda d' iscrizione esprimono la volontà di iscriversi, precisano la forma di associazione mediante la quale aderiscono alla CI, si impegnano a rispettare il presente Statuto e a pagare la tassa di associazione.

articolo 7

L' associazione alla CI si interrompe:

- se un socio si ritira di sua spontanea volontà
- se un socio viene radiato
- se un socio viene espulso
- con il decesso del socio

Un socio si ritira di sua spontanea volontà dalla CI se invia all'Assemblea la dichiarazione scritta di ritiro.

Un socio viene radiato dall' albo dall'Assemblea se nonostante il sollecito non paga la tassa d' associazione per l' anno corrente.

In merito all' espulsione dalla CI decide il Giuri' d' onore con delibera. La delibera deve essere in conformità alle disposizioni del Regolamento disciplinare.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

articolo 8

I soci della CI hanno i seguenti diritti:

- di proporre, di eleggere e di venir eletti in tutti gli organismi della CI in conformità alle disposizioni del presente statuto
- di avere visione dei documenti e delle decisioni ufficiali degli organi della CI
- di formulare giudizi, avanzare proposte e promuovere iniziative nell' ambito della CI e delle sue forme di operato
- di prendere parte alla vita culturale, sociale ed economica della CI e di godere dei risultati inerenti la realizzazione dei programmi
- di presentare ricorsi al Giuri' d' onore ed averne risposta.

I soci della CI hanno i seguenti doveri:

- di rispettare le disposizioni di questo statuto, degli altri atti della CI e le delibere degli organi della CI
- di collaborare attivamente all' attuazione delle finalità della CI

- di pagare regolarmente la tassa di associazione nell' ammontare determinato dall' Assemblea della CI

- di tutelare la reputazione della CI.

ORGANI DELLA CI

articolo 9

Sono organi della CI

- l' Assemblea
- il Comitato di controllo
- il Giuri' d' onore
- il Presidente

articolo 10

L' Assemblea

L' assemblea è il massimo organo della CI ed è composta da 13 membri eletti.

L' Assemblea viene convocata dal Presidente o dal suo sostituto.

L' Assemblea deve essere convocata nel caso 5 membri della stessa ne richiedano per iscritto la convocazione.

L' invito, tranne in casi di eccezionale urgenza, deve essere inviato ai membri dell' Assemblea di regola almeno otto giorni prima della data di convocazione e deve essere corredato dall' Ordine del giorno e dai materiali che verranno trattati ai singoli punti.

articolo 11

L' Assemblea è deliberativa se è presente più della metà dei membri.

Le decisioni risultano approvate se per esse vota la metà più uno dei membri dell' Assemblea.

Lo Statuto della CI e le modifiche ed integrazioni allo stesso risultano approvate se per esse votano 9 membri.

La decisione risulta approvata anche quando un membro vota per essa firmando la delibera proposta, pur non essendo presente alla convocazione.

Le votazioni sono di regola pubbliche tranne quelle in cui vengono nominati gli organi della CI, che sono segrete. I membri possono deliberare nell' ambito della seduta che le operazioni di voto siano segrete anche per altri argomenti.

articolo 12

Competenze dell' Assemblea:

- delibera in merito all' ordine del giorno,
- approva, modifica ed integra lo Statuto e gli altri atti generali della CI
- approva gli indirizzi programmatici dell' operato della CI
- nomina il Presidente, nonché i membri del CC e del GdO
- nomina la commissione elettorale
- approva il piano finanziario e il bilancio consuntivo della CI
- cura l' amministrazione finanziaria e materiale della CI
- gestisce senza limitazioni il patrimonio della CI
- decide in merito all' ammontare della tassa di associazione
- decide in merito ai ricorsi contro le decisioni del CC e del GdO
- decide in via definitiva in merito all' espulsione di un membro
- delibera in merito ad altre questioni proposte dagli organi e dai membri della CI, in conformità alle finalità della CI
- indice la consultazione di tutti i soci (referendum) in merito all' estinzione della CI
- organizza almeno una volta all'anno una consultazione programmatica con tutti i soci
- espleta altri compiti derivanti dallo statuto e dagli altri atti generali della CI

Le singole proposte di discussione per l' Assemblea devono essere inviate al Presidente in forma scritta almeno 14 giorni prima della convocazione dell' Assemblea.

In merito all' operato dell' Assemblea viene redatto il verbale, che viene firmato dal Presidente e dal verbalista.

articolo 13

Il Comitato di controllo

Il Comitato di controllo segue l' operato dell' Assemblea e degli altri organi ed effettua il controllo della gestione materiale e finanziaria della CI. Il Comitato di controllo relaziona annualmente in merito al suo operato all' Assemblea, verso la quale è responsabile.

Il Comitato di controllo è composto da tre membri, che vengono nominati dall' Assemblea. I membri del CC eleggono tra loro il presidente. I membri del CC non possono essere al contempo membri dell' Assemblea, ma possono collaborare alle sedute dello stesso senza diritto di voto. Il CC è deliberativo se alla sua seduta sono presenti tutti e tre i membri e le sue decisioni sono valide se suffragate dalla maggioranza dei suoi membri.

Il mandato del CC è di 4 anni.

articolo 14

Il Giuri' d' onore

I membri del Giuri' d' onore vengono nominati dall' Assemblea per un mandato di 4 anni. Il GdO è composto da tre membri e da due sostituti. I membri eleggono tra loro il presidente.

Il GdO si riunisce secondo le necessità in base alle interpellanze scritte dei membri o degli organi della CI.

Il GdO viene nominato dall' Assemblea.

Il GdO dirige il procedimento e redige i provvedimenti disciplinari in conformità al regolamento disciplinare.

articolo 15

Le infrazioni disciplinari che vengono trattate dal GdO ed in merito alle quali delibera in prima istanza sono le seguenti:

- infrazione delle disposizioni dello statuto
- espletamento irresponsabile e poco diligente degli incarichi e delle funzioni nell' ambito della CI
- mancata attuazione delle decisioni degli organi della CI
- azioni che in qualsiasi modo danneggiano la reputazione della CI.

articolo 16

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti nell' ambito del procedimento in conformità con il regolamento disciplinare dal GdO sono:

- il rimprovero
- il rimprovero pubblico
- l' espulsione.

Contro la decisione emessa dal GdO è ammesso ricorso in forma scritta nel termine di 15 giorni presso l' Assemblea quale seconda e definitiva istanza.

articolo 17

Il Presidente della CI

Il Presidente è il rappresentante legale della CI.

Il Presidente della CI è al contempo anche il Presidente dell' Assemblea e viene nominato dalla stessa per un mandato di 4 anni.

Il Presidente è responsabile per l'operato della CI in conformità alle disposizioni dello statuto della CI e delle leggi vigenti. Per il proprio operato è responsabile verso l'Assemblea.

In caso di assenza il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

articolo 18

Il Vicepresidente della CI

Il Vicepresidente rappresenta la CI in caso di assenza del Presidente della CI.

Il Vicepresidente della CI è al contempo anche il vicepresidente dell'Assemblea e viene nominato dallo stesso per un mandato di 4 anni.

Il Vicepresidente è responsabile per l'operato della CI in conformità alle disposizioni dello statuto della CI e delle leggi vigenti. Per il proprio operato è responsabile verso l'Assemblea.

articolo 19

Il Servizio professionale della CI

Il Servizio professionale della CI espleta le funzioni tecniche ed amministrative e coordina l'operato degli organi della CI. Dette mansioni vengono espletate dagli impiegati della Comunità autogestita della nazionalità italiana del comune di Pirano.

DISPOSIZIONI INERENTI L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA

DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 20

Il procedimento per l'elezione dei membri dell'Assemblea della CI viene attuato in armonia con le presenti disposizioni. Le elezioni sono libere, segrete e dirette.

articolo 21

Il diritto attivo e passivo di voto è esteso a tutti i soci effettivi alla CI ai sensi della legge.

Il diritto passivo attivo e passivo di voto non può essere doppiamente esercitato dai soci che sono al contempo i legali rappresentanti di soci minorenni.

Il voto è personale, eguale e libero, tranne nei casi previsti dalla legge.

articolo 22

Le iscrizioni alla CI avvengono in base all' art. 6 del presente Statuto. Gli iscritti alla CI vengono chiamati a votare dalla Commissione elettorale della CI con invito nominale.

articolo 23

I membri della commissione elettorale non possono candidare.

articolo 24

La data e gli altri termini dello svolgimento delle elezioni vengono stabiliti dall'Assemblea CI. Le elezioni vengono indette dal Presidente CI sessanta giorni prime della scadenza del mandato dell'Assemblea.

ORGANISMI PREPOSTI ALL'ORGANIZZAZIONE E AL CONTROLLO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

articolo 25

L'organismo preposto all'organizzazione e alla verifica della regolarità delle elezioni è la commissione elettorale CI.

articolo 26

La commissione elettorale viene nominata dall'Assemblea CI al massimo 30 giorni prima dell'indizione delle elezioni.

La commissione elettorale è composta da 5 membri e 3 sostituiti. I componenti la commissione elettorale eleggono, fra loro, di comune accordo, il presidente.

articolo 27

La commissione elettorale ha le seguenti competenze:

- compila e aggiorna gli elenchi elettorali;
- organizza e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- raccoglie le proposte di candidatura;
- notifica, in base alle proposte pervenute, le liste ed i candidati che si presentano alle elezioni;
- prepara le schede elettorali (le schede di voto)
- verifica la correttezza e la regolarità delle elezioni;

- allestisce i saggi elettorali e ne organizza il funzionamento;
- mette a disposizione dei votanti le schede di voto e porge loro tutte le necessarie informazioni;
- garantisce la sicurezza, la segretezza, la funzionalità delle operazioni di voto;
- verifica, in base agli elenchi elettorali, il numero e la percentuale di votanti che si sono recati alle urne;
- procede allo spoglio delle schede e accerta i risultati delle elezioni;
- accerta il numero complessivo dei voti validi e quelli nulli;
- rileva quali candidati sono stati eletti;
- redige un verbale e lo mette agli atti.

ISCRIZIONI ALLA CI

articolo 28

Gli elettori sottoscrivono un modulo di tesseramento che deve essere conservato, come comprova dell'avvenuta iscrizione, dalla CI. Nel modulo si rilevano il nome e il cognome dell'iscritto, l'indirizzo completo di residenza, la data e il luogo di nascita. In calce al modulo si rileva la dichiarazione inerente la forma associativa ai sensi del presente Statuto.

PROCESSO DI CANDIDATURA

articolo 29

I candidati a membri dell'Assemblea vengono proposti direttamente dagli elettori mediante raccolta di firme. Il suffragio è aperto a più candidati.

articolo 30

Le proposte di candidatura vengono presentate con la raccolta di firme di 10 elettori. Le proposte dei candidati possono essere corredate da programma elettorale. Chi appone la propria firma ad una proposta di candidatura non può sottoscriverne un'altra.

articolo 31

Nelle proposte di candidatura deve essere rilevato il nome e cognome dei candidati, il loro indirizzo ed il numero di carta d'identità. Le proposte sono corredate dai dati (nome, cognome, indirizzo e numero di carta d'identità) dei proponenti.

articolo 32

I programmi elettorali presentati assieme alle proposte di candidatura vengono contrassegnati, onde consentire un migliore riconoscimento, da un breve titolo o denominazione che però non può riflettere i nomi, le caratteristiche o i simboli di alcun partito politico.

articolo 33

I proponenti non possono esprimere un numero di candidati superiore a quanti sono i membri dell'Assemblea che si eleggono.

articolo 34

I seggi elettorali devono rimanere aperti per un minimo di 12 ore complessivamente, non necessariamente consecutive.

articolo 35

Nelle schede elettorali da presentare agli elettori si devono rilevare le liste proposte.

articolo 36

L'ordine di pubblicazione delle liste e dei candidati indipendenti sulle schede elettorali viene fissato mediante sorteggio effettuato dalla commissione elettorale.

articolo 37

Nella scheda elettorale ogni candidato deve essere preceduto da un numero ordinario, con cui viene contrassegnato. Il numero viene assegnato al singolo candidato sia di lista che indipendente.

articolo 38

L'espressione del voto si effettua accerchiando il numero che sta davanti al candidato che si vuole votare. Ciascun elettore dispone di tanti voti quanti sono i rappresentanti da eleggere.

articolo 39

Il voto è nullo nel caso non si possa accertare con chiarezza la scelta compiuta dall'elettore. Il voto è nullo inoltre:

- se sulla scheda vengono votati più candidati di quanti siano i seggi a disposizione;
- se l'elettore firma in maniera leggibile la scheda

articolo 40

Le schede elettorali devono essere consegnate agli elettori direttamente dai membri della commissione elettorale. Le schede devono essere compilate personalmente.

SPOGLIO, SCRUTINIO ED ACCERTAMENTO DEI RISULTATI DI VOTO

articolo 41

A elezioni concluse la commissione elettorale accerta il numero degli elettori che hanno votato e lo confronta con quello delle schede raccolte nell'urna. Nel caso in cui la somma delle schede raccolte sia superiore al numero delle schede distributive, si procede al rinnovo delle elezioni in quel seggio.

articolo 42

A spoglio avvenuto la commissione elettorale accerta il numero delle schede bianche e quello di schede nulle.

articolo 43

I risultati delle elezioni si accertano sommando il numero di voti validi ottenuti da ogni singolo candidato.

Risultano eletti tanti candidati quanti sono i seggi a disposizione dell'Assemblea CI e cioè quei candidati che hanno ottenuto in ordine successivo il maggior numero di voti.

In caso di parità si fa ricorso al sorteggio.

SPESE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

articolo 44

Le spese relative all'attività di competenza della commissione elettorale vengono sostenute dalla CI.

articolo 45

Le spese per la campagna elettorale vengono sostenute dai candidati e dai loro proponenti, fatto salvo il loro diritto di usufruire, a parità di condizioni e di trattamento, degli ambienti della CI.

OPERATO FINANZIARIO E MEZZI DELLA CI

articolo 46

Le entrate della CI comprendono:

- la tassa di associazione
- sovvenzioni e donazioni
- proventi dall' attività della CI
- contributi degli sponsor
- mezzi pubblici
- altri proventi

La CI può espletare attività lucrative in conformità alle disposizioni di legge.

Se la CI nell' espletamento della propria attività registra una differenza positiva tra le entrate e le spese, deve usarla per espletare le attività per le quali è stata costituita.

Ogni suddivisione del patrimonio tra i suoi membri risulta nulla.

articolo 47

La CI dispone dei mezzi finanziari in conformità al programma ed ai piani finanziari annuali, che vengono approvati dall' Assemblea, la quale approva pure il bilancio consuntivo annuale.

articolo 48

I documenti finanziari e contabili vengono firmati dal Presidente della CI.

I dati inerenti la gestione finanziaria e contabile devono essere evidenziati secondo le modalità e le forme determinate dal Regolamento inerente la gestione finanziaria e contabile. I dati vengono evidenziati in conformità alle disposizioni inerenti lo standard contabile per le associazioni.

La CI dispone di un proprio conto giro presso l' Agenzia per i pagamenti, il controllo e l' informazione della R di Slovenia.

CANCELLAZIONE DELLA CI

articolo 49

La CI può essere cancellata per volontà dei propri membri, che si esprimono in merito nell' ambito di una consultazione generale (referendum) e nei casi previsti dalla legge.

In caso di cancellazione della CI il suo patrimonio viene trasferito in gestione alla Comunità autogestita della Nazionalità italiana del Comune di Pirano, quale persona giuridica di diritto pubblico del gruppo nazionale italiano, sino a quando non viene costituita una nuova associazione corrispondente alle stesse modalità e finalità della Comunità degli Italiani.

NORME TRANSITORIE E FINALI

articolo 50

Questo statuto è stato approvato dall' Assemblea della CI in data 4.11.1997 ed entra in vigore il giorno della sua registrazione ai sensi della Legge sulle società.

articolo 51

Con l' approvazione di questo statuto viene derogata la validità dello statuto approvato in data 02.06.1977.

IL PRESIDENTE:

Boris Bertoni

